



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 127 del 13.07.2017

COPIA

Oggetto: Contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2017 - direttive alla delegazione trattante di parte pubblica.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P
PETRONIO LAURA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge, nell'ambito del pubblico impiego, con le modalità previste dal Titolo III del decreto legislativo n.165/2001;

visto il suddetto decreto legislativo n.165/2001, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.75/2017, ed in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-bis, a norma del quale le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3; la predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; i contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata; alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;
- l'articolo 40, comma 3-ter, ai sensi del quale nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo; agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis; i contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 22/01/2004, e in particolare il titolo II da cui si evince che:

- è confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 01/04/1999, con le modifiche apportate dal medesimo CCNL del 22/01/2004;
- deve essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la negoziazione dei contratti collettivi decentrati integrativi sugli istituti contrattuali rimessi a tale livello;
- devono essere designati i soggetti rappresentanti la parte datoriale al tavolo di concertazione sulle materie previste dal CCNL;
- la delegazione sindacale è composta dalla R.S.U. e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.

dato atto che con propria deliberazione n.108 del 24/09/2015 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, nei seguenti termini:

- segretario generale in servizio presso l'Ente, in qualità di Presidente;
- responsabile del settore competente in materia di personale;
- responsabile del settore finanziario;

visto il decreto legislativo n.150/2009, recante l'attuazione della legge n.15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il capo IV rubricato Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;

rilevato che:

- i componenti della delegazione pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto ai fini;
- gli obiettivi sono disposti dal competente organo di direzione politica, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili o stanziabili tenuto conto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti;
- le direttive devono indicare, in modo particolare, gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo esplicitati nelle linee programmatiche di mandato del Sindaco e riprese nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano della Performance del Comune di Sestu, nonché fornire indicazioni in ordine alle scelte prioritarie che devono presiedere alla utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

dato atto che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal decreto legislativo n.150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica della “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'articolo 15 del CCNL 01/04/1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (articolo 4 del 09/05/2006, articolo 8 CCNL del 11/04/2008 e articolo 4 CCNL del 31/07/2009);

appurato che negli ultimi anni si sono succedute una serie di disposizioni che hanno inciso, in maniera limitativa, nella determinazione delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale dipendente, ovvero:

- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010 ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno

2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- l'articolo 1, comma 236, della legge n.208/2015 ai sensi del quale, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

ricordato che permane vigente l'articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006 a norma del quale ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio anche al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

atteso che alla luce di suddette disposizioni l'Amministrazione ha provveduto alla determinazione delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017; in particolare rilevano:

- la propria deliberazione n. 54 del 04/04/2017 con la quale sono state quantificate le risorse del fondo unico regionale da destinare alle finalità di cui alla legge regionale n. 19/97, confermando, per l'incremento della parte variabile del fondo relativo al salario accessorio del personale dipendente, lo stanziamento previsto per gli anni che vanno dal 2008 al 2016, pari ad euro 25.997,62;
- la determinazione dell'Ufficio Personale n.722 del 31/05/2017 con la quale si è operata, ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta n.159 del 03/09/2013, la quantificazione della quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria, da destinare al finanziamento degli incentivi di produttività a favore dei messi notificatori ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 2000 e dell'articolo 25 del CCDI 2013/2016;
- la determinazione dell'Ufficio Personale n.930 del 29/06/2017 con la quale è stato costituito, sulla base della normativa sopra citata, il fondo risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017;

visto il Piano delle performance 2017/2019 approvato con propria deliberazione n.126 del 11/07/2017;

ritenuto necessario provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo per l'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, utili a definire:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

di formalizzare le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la definizione dei contenuti del contratto collettivo decentrato integrativo di utilizzo delle risorse per l'anno 2017, tenuto conto degli obiettivi ritenuti prioritari ai fini della realizzazione del Programma di governo e del Piano delle performance 2017/2019, ovvero:

1. conferma dell'istituto della turnazione per il settore Polizia Locale;
2. conferma dell'istituto della reperibilità, in via prioritaria all'Ufficio Servizi demografici;
3. finanziamento delle indennità previste nel CCDI giuridico (2013/2016) qualora sussistano i necessari presupposti;
4. conferma dell'incentivo per i messi comunali, nei limiti delle risorse assegnate per le medesime finalità nell'anno 2016;
5. riconoscimento dell'indennità prevista dall'articolo 37, comma 4, del CCNL del 06/07/1995 al personale della ex ottava qualifica funzionale, non investito della posizione organizzativa, al ricorrere dei presupposti stabiliti dal medesimo CCNL;
6. applicazione della performance individuale e organizzativa secondo le modalità indicate nel CCDI giuridico (2013/2016) e il vigente sistema di valutazione;

di dare atto che le risorse stabili dovranno prioritariamente destinarsi al finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità e solo per la parte residua potranno essere destinate alle finalità sopra indicate;

di dare altresì indirizzo affinché sia valutata la possibilità di adottare una parziale modifica all'articolo 14 del CCDI normativo 2013/2016, nelle more dell'adozione del nuovo contratto decentrato normativo, nella parte in cui al comma 2, lettera a) fissa in n.6 il numero minimo di unità di personale da coordinare per l'accesso all'indennità per particolari responsabilità ivi prevista;

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/07/2017

IL RESPONSABILE
F.TO FILIPPO FARRIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **14/07/2017** al **29/07/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/07/2017

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.07.2017